ALLEGATO 3 – SCHEMA TIPO CONVENZIONE

ALLEGATO 8 del d.d. n.13543 del 15/06/2026

PR FSE Plus 2021-2027
Priorità 1 "Occupazione" - Ob. specifico d – Attività PAD 1.d.1

CONVENZIONE

per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81

approvato con D.D. n. ……. del ……..

Progetto …….

Codice progetto S.I. FSE: ……

CUP ……..

Premessa

La presente Convenzione è adottata in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l' acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l' Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C (2024) 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;
- della Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;
- della Delibera di Giunta Regionale n.803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

- della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii.;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Decisione n. 4 del 9/02/2026 che approva il "Cronoprogramma 2026 - 2028 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 20 maggio 2024 "Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di Avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027" e ss.mm.ii;
- della Comunicazione della Commissione Europea del 28 giugno 2021 sul "Quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione";
- della Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Programma di Governo 2025-2030;
- della Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
- del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- degli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- del DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 e ss.mm.ii "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo" e ss.mm.ii. che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023 e ss.mm.ii. "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo";
- del Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;
- della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

- del Regolamento delegato (UE) 2023/1676, Tabella 3a, ed in particolare l'UCS per la formazione per occupati;
- della citata Delibera di Giunta Regionale n. 507/2023 e ss.mm.ii. che riporta gli importi delle UCS applicabili e i successivi adeguamenti;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii., ed in particolare le disposizioni della Sezione A e della Sezione C7;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ("GBER") e ss.mm.ii;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 09 dicembre 2014 e successive DGR di proroga, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25 ottobre 2016 con la quale si dà mandato alle AdG della Regione Toscana di prevedere la sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditrice/imprenditore risultano procedimenti penali in corso per alcune tipologie di reato in materia di lavoro o quando l' imprenditrice/imprenditore ha riportato, per le stesse tipologie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- della Comunicazione della Commissione europea (20223/C 101/03) Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell' economia a seguito dell' aggressione della Russia contro l' Ucraina;
- della Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii;
- del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 32/2002, approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii;
- della Legge Regionale 07 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008) e ss.mm.ii.;
- del Documento di economia e finanza regionale 2026 (DEFR), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.74 del 31 luglio 2025 e la relativa Nota di aggiornamento al DEFR 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025 ed in particolare il Progetto Regionale 19 "Diritto e qualità del lavoro";
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)";
- della Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei

C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002".

- della Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii. che approva il disciplinare per l' attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 18/05/2026, ed in particolare l'allegato A, che approva gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014.

Considerato:

- che la Regione Toscana in virtù dell'art. 17 della L.R. 32/2002 svolge attività di formazione professionale secondo la modalità "in convenzione" di cui al punto a), comma 1, del medesimo articolo;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n…… del ……ha approvato l'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 a valere sul PR FSE Plus 2021-2027 Priorità 1 "Occupazione" - Ob. specifico d – Attività PAD 1.d.1;
- che il Soggetto …… (C.F. ……), di seguito indicato anche come Soggetto attuatore, con sede legale in …….., nella persona di ……. in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nata/o a …….. il …….., residente per la carica presso l' Ente di cui sopra, ha trasmesso il Progetto formativo denominato ……. (acronimo) di seguito denominato "Progetto";
- che con il Decreto Dirigenziale n. …… del …… la Regione ha approvato la graduatoria;
- che con il medesimo Decreto *(oppure con Decreto Dirigenziale n. …… del ……),* è stato ammesso a finanziamento il Progetto …… (acronimo) ed è stato assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore *(oppure con Decreto Dirigenziale n. …… del …… è stato assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore);*

Viste:

- le disposizioni normative e regolamentari sull' utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus e la D.G.R. n. 610/2023 "Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii., a cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nell'avviso;

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata da …….., Dirigente del Settore "Formazione continua e professioni", nato a …… il ……, domiciliato presso la sede

dell'Ente, il quale in esecuzione della L.R. n. 1/2009 e ss.mm.ii e del Decreto n. …….. del ……..è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l' Ente che rappresenta

E

il soggetto attuatore …… - (C.F. ……) (Codice di accreditamento n……..), con sede legale in ……, nella persona di ……. nata/o a ……. il ……, la/il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) dello stesso Soggetto attuatore unico o capofila, con mandato di rappresentanza alla realizzazione del progetto, di ATI/ATS/Consorzio/Rete-Partenariato (atto Rep. N. ……. del ……. registrato a …….. Notaio ……..) siglata con

Partner : ……...……
▪ Rappresentante Legale: ……..……
▪ Sede Legale: ……..……..……
▪ C.F./P. IVA ……
▪ Codice di accreditamento n. ……
(ripetere per ciascun partner)

Tutto ciò premesso, considerato e visto si conviene quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione ed il Beneficiario/Soggetto attuatore dell' intervento. La Regione concede al Soggetto attuatore un finanziamento per la realizzazione del Progetto approvato e da svolgersi nel rispetto di quanto ivi previsto e dei piani finanziari conservati agli atti del Settore "Formazione continua e professioni" (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate/comunicate nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dalle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 e ss.mm.ii.) competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il Soggetto attuatore cura l' organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste e nel pieno rispetto delle disposizioni dell'Avviso, e se non in contrasto con l'avviso, di quanto previsto dalle disposizione del Manuale per i beneficiari del PR FSE+ 2021-2027, sezione A e sezione C.7 di cui all'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 e ss.mm.ii. nonché della normativa dell' Unione europea vigente in materia, indicata nella sezione "Riferimenti normativi" della presente convenzione, ivi compresa la normativa dell'Unione europea applicabile alla programmazione FSE+ 2021-2027 anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'avviso.

Art. 3 (Limiti temporali)

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività previste dal progetto approvato entro 60 giorni e a terminarle **entro 10 mesi** dalla data di avvio ovvero dalla data di stipula del presente atto (oppure dall'eventuale data di rilascio dell'autorizzazione all'avvio anticipato).

Art. 4 (Rispetto degli adempimenti)

Il Soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo

ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto attuatore della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 (Impegni del soggetto attuatore)

Il Soggetto attuatore si impegna a:

a) dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del Progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato all'art. 50 del Regolamento UE n. 2021/1060 e all'art. 15 dell'Avviso. In particolare, il soggetto attuatore è tenuto:
    - ad utilizzare l'emblema dell'Unione, ai sensi dell'art.47 del Reg. (UE) 2021/1060 in conformità dell'Allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.
    - a riportare su tutti i prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione i loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27" scaricabile dal sito della Regione (https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicità); dallo stesso sito è possibile anche scaricare il kit dei loghi ufficiale Regione Toscana.
    - ad assicurare riconoscibilità e visibilità per ogni intervento cofinanziato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:
    - fornire, sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
    - apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
    - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario non rispetta i propri obblighi, riguardo l'uso corretto dei loghi, non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50), non pone in essere azioni correttive;

b) realizzare le attività in conformità a quanto previsto dal Progetto, fatte salve le modifiche previamente comunicate o autorizzate;

c) comunicare agli uffici regionali competenti **l'avvio di ciascuna delle attività che compongono il progetto** con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale. Alla comunicazione di avvio, firmata dalla/dal rappresentante legale o suo delegato, deve essere **allegato il calendario** dettagliato delle attività previste pianificando un arco temporale almeno mensile specificando:
    - i giorni di attività e orari e in caso di attività non continuativa il calendario dovrà indicare i singoli giorni e i relativi orari di ogni lezione/attività e gli argomenti/le attività previste. In caso di utilizzo del REC (registro elettronico dei corsi) il calendario è unicamente quello riportato nel REC stesso (Calendario Unico REC) pianificando un arco temporale almeno mensile. Per i controlli in loco (verifiche in aula), farà fede esclusivamente l'indirizzo della sede del corso presente nel calendario REC;

- l’elenco nominativo delle figure professionali impegnate nelle attività caratteristiche del progetto, corredato dai relativi curricula sottoscritti se non presentati precedentemente;
- la sede di svolgimento delle attività;
- la sede in cui sono conservati i documenti di registrazione delle attività per le quali non si utilizza il REC;

d) comunicare, unitamente alla comunicazione di avvio dell’attività, 5 giorni lavorativi prima dell’inizio, l’**elenco nominativo degli allievi**, contenente specifiche sugli eventuali crediti riconosciuti; l’elenco deve includere anche gli eventuali partecipanti in numero superiore al previsto e gli eventuali crediti riconosciuti; l'elenco deve includere anche gli eventuali partecipanti in numero superiore al previsto nel rispetto di quanto indicato al par. A.5 della DGR 610/2023 e ss.mm.ii.; deve altresì indicare il numero di protocollo/data della comunicazione di inizio attività all'INAIL;

e) provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per l’avvio e lo svolgimento delle attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso;

f) mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque pretesa al riguardo;

g) gestire in proprio sia il Progetto sia i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione (per l' eventuale affidamento e/o delega a terzi si rimanda a quanto previsto dall’Avviso e al par. A.1 punto a della DGR 610/2023 e ss.mm.ii.);

h) garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati, rispettando il principio delle pari opportunità, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. parr A.4-A.5, in coerenza con le disposizioni in materia di loghi e pubblicità richiamate al punto a);

i) comunicare al Settore “Formazione continua e professioni” i nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori con i relativi codici fiscali che partecipano ai percorsi formativi;

j) fornire ai partecipanti il calendario dettagliato delle attività con sede e recapiti previste dal progetto, informandoli sugli obblighi derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza;

k) fornire agli allievi il calendario dettagliato delle attività formative con sede e recapiti e un documento che espliciti i contenuti e gli argomenti delle singole UF previste dal progetto, informandoli sugli obblighi derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza;

l) utilizzare la modulistica ed i registri attenendosi alle indicazioni fornite dal Settore “Formazione continua e professioni”, secondo gli standard regionali previsti. In particolare, il soggetto attuatore si impegna a riportare tutti gli elementi necessari all’identificazione del corso e alla corretta registrazione delle ore e delle presenze sul registro elettronico (REC), presupposto per il riconoscimento delle attività svolte e dei relativi costi standard, secondo quanto riportato nella D.G.R. 610/2023 e ss.mm.ii.;

m) fornire agli allievi il materiale di consumo, didattici individuali, eventuali indumenti protettivi occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto e documentarne l’avvenuta consegna con moduli di ricevuta, che dovranno contenere la sintetica descrizione di quanto distribuito, sottoscritti dagli stessi allievi;

n) garantire l’idoneità di strutture, impianti e attrezzature, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo, qualora suddetti locali ed attrezzature non siano comprese tra quelle registrate in accreditamento, apposita dichiarazione al Settore “Formazione continua e professioni”. Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere preventivamente comunicata al Settore “Formazione continua e professioni”, con allegata dichiarazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell’ Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l’uso. Il Soggetto attuatore è l’unico

responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;

o) rispettare quanto stabilito dall'Avviso e dalla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. par. A.2 circa le modalità di trattamento dei materiali prodotti, a stampa o di e-learning (materiale FAD);

p) in materia di personale impegnato nel Progetto e di partecipanti, il soggetto attuatore dovrà:
   - accertare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel Progetto approvato nonché di quelli previsti nell'avviso pubblico;
   - non impegnare gli allievi durante la formazione in attività produttive o commerciali;
   - garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel Progetto e nella sua gestione ad ogni livello; ciò comprende l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi a pubblici dipendenti. Il soggetto attuatore assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e responsabilità, sollevando in ogni caso la Regione Toscana da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque derivanti dalla non corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, ai quali la Regione Toscana rimane pertanto totalmente estranea;
   - applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quant'altro per specifici casi), esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
   - stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
   - rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto;
   - mettere a disposizione il personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I curricula del personale devono essere resi disponibili al Settore "Formazione continua e professioni" in sede di verifiche ispettive in itinere ed in sede di rendicontazione;

q) articolare la propria struttura organizzativa, al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi, su livelli diversi che garantiscano trasparenza nell'affidamento degli incarichi e separatezza delle funzioni, quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all'appartenenza a organi direttivi e esecutivi del soggetto attuatore stesso;

r) eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa comprovante lo svolgimento delle attività inerenti il Progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni del Settore e conservare tale documentazione in base alle normative vigenti fino al 31 dicembre 2035, il periodo indicato si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione, salvo i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;

s) consentire ai funzionari autorizzati della Regione Toscana, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, pena la revoca del finanziamento;

t) comunicare preventivamente (di norma almeno 7 gg di calendario) le modifiche alla sede di svolgimento e/o al calendario delle attività. La mancata comunicazione, che di fatto renda impossibile una visita in loco, comporterà l'applicazione della decurtazione di punti dal monte crediti del soggetto accreditato come previsti dalla D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii. Per le attività che utilizzano il REC la variazione di calendario e di sede devono essere esclusivamente inserite sul REC; il beneficiario è tenuto ad attivare la storicizzazione ogni volta che modifica il calendario;

u) comunicare al Settore "Formazione continua e professioni" le variazioni che intende apportare al Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. dando atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione, secondo le casistiche previste al par. A.8 della stessa D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.;

v) comunicare al Settore "Formazione continua e professioni" tutte le informazioni e i dati richiesti dal medesimo, al fine di predisporre una valutazione e un monitoraggio delle attività di cui al Progetto, con le modalità indicate dalla Regione stessa. E' fatto obbligo al soggetto attuatore di inserire i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo regionale FSE (d'ora innanzi anche S.I.), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in materia. La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria competenza e sulla base del relativo livello di operatività nei confronti del sistema informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese/costi standard e nei casi più gravi la revoca del progetto;

w) comunicare nei tempi previsti la conclusione delle attività e la conclusione del Progetto nonché fornire ogni eventuale chiarimento richiesto dal Settore "Formazione continua e professioni";

y) presentare il rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione del progetto nel rispetto di quanto previsto della D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. e nell'Avviso; il rendiconto deve essere presentato in formato digitale. Unitamente al rendiconto dovrà essere presentato il prospetto finale di riparto degli aiuti che dia evidenza della redistribuzione dell'aiuto fra le imprese a conclusione delle attività e la dichiarazione relativa al carattere aggiuntivo della formazione svolta;

z) rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione Toscana, anche dopo la conclusione del Progetto, per il decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa che giudiziaria, conseguente alla realizzazione del Progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto. Il soggetto attuatore deve impegnarsi, altresì, anche dopo la conclusione del Progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione Toscana, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;

aa) presentare, in concomitanza con ogni domanda di pagamento (anticipo, rimborsi intermedi, saldo), l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 del soggetto attuatore, unico o capofila di raggruppamento, secondo il modello di cui all'allegato 10 all'Avviso (Dichiarazione carichi pendenti ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4/2016), che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso per alcune tipologie di reato in materia di lavoro e il non aver riportato, per le stesse tipologie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, pena la sospensione dei pagamenti;

bb) fornire ai partecipanti adeguata informativa sul trattamento dei loro dati personali a norma del Reg. (UE) 2016/679, come indicato nell'allegato 7 all'avviso, acquisendo conferma di presa visione attraverso firma o altra modalità;

cc) rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente. Tali informazioni devono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata. Tale obbligo non si impone se il soggetto attuatore è

l'impresa beneficiaria della formazione prevista nel progetto, in quanto a partire dal primo dicembre 2023 il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve anche alla funzione di pubblicità ai sensi dell'art.8, comma 2, della L.160/2023 e dell' art. 22, com. 5 del D.Lgs. 184/2025 (Codice Incentivi).

Il Soggetto attuatore si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nel Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 e ss.mm.ii., per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato nell'avviso e in questa convenzione.

Art. 6 (Entità e quantificazione del finanziamento)

La Regione eroga al Soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo di Euro …… (in lettere ……..)**,** corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con il Decreto dirigenziale n. DD n. ……..del ……a valere sul PR FSE+ 2021-2027.

Art. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico approvato con Decreto n. …… del …….di seguito riportate:

I. anticipo di una quota pari al 40% all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione e della garanzia fideiussoria, a seguito di domanda;
II. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
III. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

La domanda di anticipo corredata della necessaria garanzia fideiussoria dovrà pervenire, in ogni caso, prima della presentazione della prima domanda di rimborso; in caso contrario si produrrà l'automatica rinuncia all'anticipo.

Oppure (nel caso in cui il soggetto attuatore prima della stipula della convenzione abbia espresso la volontà di rinunciare all' anticipo) inserire le seguenti modalità

I. rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
II. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Art. 8 (Regime IVA)

Le somme erogate per la gestione delle attività formative oggetto della presente convenzione essendo conformi alle disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 hanno natura sovventrice, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, e pertanto sono da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

Art. 9 (Tracciabilità)

Il Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti

finanziari relativi al Progetto ……, senza vincolo di esclusività, sono i seguenti:

- Banca - …….
- Agenzia / Filiale - ……
- Intestatario del conto - …….
- Codice IBAN: …….

Art. 10 (Regime di proprietà dei prodotti)

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti si fa riferimento alla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. ed in particolare al par. A.2 della stessa.

Art. 11 (Rinuncia)

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione, da trasmettere per posta elettronica certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti.

Art. 12 (Domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 13 (Inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii e della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii - diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al Regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii e della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii.

In qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente l' ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente avviso le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

Art. 14 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15 (Trattamento dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell' esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell' adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l' Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell' esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione dei dati, sia la condivisione di archivi.

In relazione allo scambio di informazioni si specifica che i dati personali oggetto del trattamento che, per la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse al Settore "Formazione continua e professioni" sono:

a. tipologia dei dati personali: dati comuni e dati giudiziari;

b. tipologie degli interessati: staff di progetto, rappresentanti legali, titolari imprese, lavoratrici e lavoratori delle imprese coinvolte;

c. tipologia del formato dei dati: testo, immagini.

In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali applicabili, in ottemperanza degli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento; al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della convenzione e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore

riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 17 (Esenzione di imposta)

La presente convenzione, redatta in formato elettronico con sottoscrizione digitale e conservata dal Soggetto attuatore e dalla Regione Toscana – Settore "Formazione continua e professioni", è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Luogo e data

per REGIONE TOSCANA
Il Dirigente Responsabile

per il SOGGETTO ATTUATORE
La/ Il Legale Rappresentante

Il Soggetto Attuatore dichiara di accettare espressamente la clausola secondo cui in qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente avviso le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. (cfr art. 20 dell'avviso - Contenzioso giudiziale o arbitrale).

per il SOGGETTO ATTUATORE
La/Il Legale Rappresentante